

Circolare 2/2020

**DICHIARAZIONI D'INTENTO – ANCORA NESSUNA INDICAZIONE DA PARTE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019 ha introdotto alcune semplificazioni in merito alle dichiarazioni di intento con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

- la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
- non sarà più obbligatorio consegnare al fornitore la dichiarazione di intento completa della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate;
- **gli estremi del protocollo rilasciato dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse**

Peraltro, in via cautelativa, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, è quanto mai opportuno che gli esportatori abituali continuino a inviare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d'intento con gli estremi del protocollo della ricevuta telematica d'invio, seguendo la prassi previgente.

Accanto alle richiamate semplificazioni le modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) **la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle entrate**. Le nuove misure sanzionatorie troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel momento in cui l'Agenzia delle entrate approverà il nuovo modello e le nuove procedure, lo Studio provvederà a informare tempestivamente la clientela circa le nuove modalità di gestione delle dichiarazioni d'intento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti